



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(Provincia di Foggia)

www.comune.vicodelgargano.fg.it
segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
Pec – vicodelgargano@postecert.it

ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 15/05/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA PER IL RIPRISTINO E MANUTENZIONE SULLE STRADE PRINCIPALI, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI, TAGLIO DI RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE PUBBLICHE, MANUTENZIONE ALBERI SPORGENTI SU STRADE PUBBLICHE, AREE VERDI E/O INEDIFICATE NEL CENTRO URBANO ED EXTRAURBANO ED AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA.

RILEVATO CHE sul territorio comunale, lungo le strade provinciali, comunali e vicinali, sono presenti piante radicate che si protendono oltre il ciglio stradale o su aree pubbliche in genere, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada o che possano determinare pericoli per la pubblica incolumità;

EVIDENZIATO CHE ogni anno si verificano smottamenti lungo le strade comunali, vicinali, provinciali e statali che attraversano il territorio comunale, dovuto alla mancata manutenzione di scarpate, muretti a secco, vegetazione sporgente quali alberature e siepi lungo le pubbliche vie e proprietà private limitrofe alla sede ferroviaria;

ACCERTATO che le cause di tali inconvenienti possono essere attribuite: alla presenza di arbusti e vegetazione in genere, nonché terra e detriti che provengono da fondi privati confinanti dalle pubbliche vie e che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;

ACCERTATO, altresì, che è cattiva usanza ridurre o addirittura ostruire i fossi di scolo fiancheggianti le strade comunali in occasione delle periodiche operazioni di coltivazione dei terreni, ovvero alterare la pendenza degli argini, cosicché il normale deflusso delle acque va ad erodere il ciglio stradale;

CONSTATATA la necessità di provvedere con periodicità, ed ogni qual volta si verifica possibilità di pericolo:

- alla ripulitura, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo allo scopo di mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede delle strade pubbliche;
- ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione delle scarpate, della vegetazione esistente sui cigli stradali, dei muretti a secco e dei fossi confinanti con le vie pubbliche, in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno e di detriti in genere ed evitare che la vegetazione sporgente possa ostacolare il normale transito veicolare e pedonale;
- ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

CONSIDERATO che le ripe ed i fondi laterali delle strade, sia a valle che a monte, devono essere mantenute in stato tale da impedire frane e cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, sia con lo scoscendimento del terreno e che dovranno essere realizzate ove occorra le necessarie opere di mantenimento e la necessità, inoltre, di evitare interventi che possano causare i predetti eventi.

CONSIDERATO che è necessario mantenere una immagine decorosa del centro abitato, tutti i proprietari o possessori di aree verdi private, giardini e cortili di pertinenza di edifici privati poste all'interno del centro abitato, hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione periodica e bonifica in genere delle aree stesse, mediante la pulizia, il taglio e la rimozione con idonei mezzi di erba e vegetazione infestante, con divieto assoluto di procedere alla rimozione della vegetazione stessa mediante incendio e/o utilizzo di diserbanti e disseccanti;

PRESO ATTO che la pulizia lungo le strade di qualsiasi genere è condizione necessaria per la prevenzione della pubblica incolumità di ogni singolo cittadino e della sicurezza e della tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO:

- l'art. 140 del Regio Decreto 08/05/1904, n. 368 il quale dispone una serie di azioni finalizzate alla manutenzione dei fossi e delle opere su di essi presenti, azioni che devono essere adottate dai possessori o affittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione;
- l'art. 917 del codice civile, il quale dispone che è competenza dei proprietari confinanti la pulizia e manutenzione dei canali di scolo ed irrigazione non appartenenti al demanio idrico;

CONSIDERATA altresì l'importanza di mantenere in efficienza ed in sicurezza la viabilità delle pubbliche vie, anche attraverso la collaborazione dei proprietari frontisti, accertato che tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale e delle proprietà private limitrofe alla sede ferroviaria, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed alla manutenzione di pertinenza del fondo medesimo provvedendo alla rimozione degli ingombri, compresa vegetazione sporgente, alberi e cespugli in precarie condizioni di stabilità;

RITENUTO dunque necessario ed opportuno emettere un provvedimento che sancisca inequivocabilmente l'obbligo, da parte dei proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di:

- provvedere sui cigli stradali, marciapiedi e delle sedi stradali, e sui fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, alla manutenzione degli arbusti, piante ad alto fusto e vegetazione varia, che presentano eventuali problematiche di sicurezza con pericolo per autoveicoli e pedoni;

CONSIDERATO che il provvedimento debba altresì sancire l'obbligo, da parte dei frontisti di strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, di assicurare la manutenzione dei confini dei fondi lungo le vie pubbliche;

VISTI gli artt. 912, 913, 915, 916 e 917, 1042, 1090 e 1094, del Codice Civile, relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali;

VISTI gli artt. 14-15-18-29-30-31-32-33 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali, la corretta manutenzione di canali artificiali, dei manufatti esistenti al di sopra di essi e delle piantagioni e siepi;

VISTI gli artt. 25-70-71 del Regolamento di Attuazione del "Nuovo Codice della Strada";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) A tutti i proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo, di beni immobili agricoli od urbani, siano essi terreni o aree libere, incolte e/o non edificate, appartenenti o meno a fondi rustici o di pertinenza di fabbricati rurali e urbani, proprietà private limitrofe alla sede ferroviaria, compresi nel territorio comunale, se e per quanto di competenza, di provvedere a propria cura e spese, a quanto di seguito descritto:

- alla escavazione, profilatura, risagomatura, pulizia e rimessa in pristino di tutti i muretti a secco presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o fiancheggianti le singole proprietà fondiarie lungo le strade, statali, provinciali, comunali o vicinali d'uso pubblico, con pendenza degli argini a norma di legge, evitando che dette operazioni vengano a lesionare o ridurre il sedime stradale;

- all'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria e a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione cadute dagli alberi piantati vicino alla sede stradale e che vengano a cadere sulla medesima;
 - a provvedere alla verifica ed all'eventuale abbattimento di piante di alto fusto radicate sui propri fondi che possano cadere sulla sede stradale, o su aree pubbliche in genere, determinando pericolo per la pubblica incolumità;
- 2) A tutti i proprietari e detentori a qualsiasi titolo degli immobili (frontisti) posti lungo le strade, statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico e proprietà private limitrofe alla sede ferroviaria, se e per quanto di competenza, di provvedere a propria cura e spese, di effettuare la manutenzione, rimuovendo ogni materiale ivi presente (es. erba, fogliame, detriti ecc.) in modo da non impedire il regolare transito e mantenimento di tutte le aree pulite ed in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc, attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rischi igienico-sanitari e di propagazione incendi;

Gli interventi di cui alle lettere 1) e 2) dovranno essere eseguiti entro il termine 15 (quindici) giorni dalla data della presente Ordinanza.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza, atteso che tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, dovranno provvedere, in virtù degli artt. 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri.

Gli interessati dovranno dare comunicazione all' Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando di Polizia Municipale, anche per fax, ovvero mezzo mail-pec del giorno di inizio e di fine prevista dei lavori, ai sensi dei predetti articoli.

A V V E R T E

Scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gli interessati non abbiano provveduto ad effettuare gli interventi ordinati, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti, senza ulteriore avviso l'Amministrazione comunale o provinciale potrà provvedere d'ufficio, con successivo addebito delle spese agli inadempienti, secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Questi ultimi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che possano verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente Ordinanza; il danno sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che saranno sostenute dall'Amministrazione comunale o provinciale.

In caso di palese inottemperanza si provvederà ad una notifica formale al proprietario, dalla data della quale decorreranno i termini di adempimento.

R I C O R D A

Che è assolutamente vietato:

- procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti nel centro urbano;
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
- depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura e che questo ultimo deve essere rimosso e smaltito, a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione.

D I S P O N E

- che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, nel territorio comunale, in tutti i luoghi pubblici al fine di darne la massima pubblicità, nonché

tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione;

- che la presente Ordinanza sia trasmessa alle Associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale;
- che gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento;
- di trasmettere copia della presente a:
 - al Responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo del Comune di Vico del Gargano;
 - al Comando di Polizia Municipale del Comune di Vico del Gargano;
 - al Comandano dei Carabinieri di Vico del Gargano);
 - alla Direzione Protezione Civile del Comune di Vico del Gargano
 - all'Azienda USL di competenza Territoriale - Foggia;
 - alla Prefettura di Foggia;
 - al Comando dei VV.FF di Foggia;
 - all'Amministrazione Provinciale – Area Governo del Territorio – Servizio difesa del Suolo;
 - al Consorzio di Bonifica di Foggia;
 - al Corpo Forestale dello Stato;
 - Alle Ferrovie del Gargano Srl;

I N F O R M A

Che l'inosservanza delle suelencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis e s.m.i., da € 25,00 ad € 500,00.

L'accertata violazione ai sensi degli artt. 31 e 32 del “Nuovo Codice della Strada” è punita con la sanzione amministrativa da € 148,00 ad € 594,00.

In mancanza di rispetto della presente ordinanza, salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, si procederà alla esecuzione d'ufficio delle opere necessarie ai sensi dell'art.70 del “Nuovo Codice della Strada” con spese che saranno poste a carico dei contravventori. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento alle disposizioni delle normative sopracitate sarà direttamente imputato agli inadempienti unicamente a tutte le spese necessarie.

I N F O R M A A L T R E S I

Che l'amministrazione competente è il Comune di Vico del Gargano;

Che ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Michela Mezzanotte, Responsabile del III settore (tel.0884-998343 – mail: vicodelgargano@postecert.it) alla quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/1990 e s.m.i., contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Avv. Raffaele Sciscio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAFFAELE SCISCIO in data 15/05/2024